

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO
VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PROFESSIONALE

1) CRITERI GENERALI.

Nella redazione della parcella, al fine di consentire (in ogni sede: amministrativa e giudiziale) il controllo di legittimità, debbono essere tenuti distinti e descritti in modo **analitico** i diritti, gli onorari e le spese (imponibili e non imponibili IVA).

Il **parere del COA** di congruità alla tariffa non consiste soltanto in una mera operazione contabile, ma esprime un giudizio critico sul pregio dell'attività professionale svolta, sull'importanza dell'affare e sulla difficoltà delle questioni trattate, al fine di applicare correttamente il principio di adeguatezza e proporzionalità dei compensi (Cassazione Civ. 29.10.1992 n. 11765).

1) CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il criterio principale per la determinazione del compenso, che si applica nei rapporti tra avvocato e cliente, è costituito dalla **pattuizione** tra di essi intervenuta (art. 2233 c.c.). L'accordo deve avere forma scritta.

In mancanza, e nei confronti della controparte soccombente, vige il criterio sussidiario dell'**applicazione della tariffa**.

Qualora non possa essere determinato in applicazione della tariffa, il compenso è liquidato dal giudice.

2) SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Per i **diritti** è applicabile la tariffa vigente al momento della singola prestazione (l'attività formale si esaurisce nel momento dell'espletamento).

Per gli **onorari**, in ragione dell'unitarietà della prestazione intellettuale nel suo complesso, si applica invece la tariffa vigente al momento della conclusione dell'incarico.

3) GRADAZIONE DEGLI ONORARI TRA MINIMO E MASSIMO

In base all'art. 5 della tariffa vigente:

Nella liquidazione degli onorari a carico del **soccombente** deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nella liquidazione degli onorari a carico del **cliente**, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

Ne consegue che in sede di opinamento delle parcelle l'avvocato non può applicare gli onorari secondo un criterio meramente discrezionale, ma deve tenere conto dei criteri sopra indicati e darne conto nella relazione che accompagna l'istanza di liquidazione.

4) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

a) Criterio generale

I due principi guida previsti dall'art. 6 della tariffa vigente sono i seguenti:

Nella liquidazione degli onorari a carico del **soccombente**, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile.

Nella liquidazione degli onorari a carico del **cliente**, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

L'art. 10, comma 1, c.p.c. prevede che il valore sia determinato dal **petitum** iniziale della causa, essendo irrilevante l'eventuale successiva riduzione della domanda (conseguita, ad es., ad un pagamento parziale).

Fa eccezione al principio l'ipotesi in cui la domanda iniziale sia formulata in modo generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico: in tale caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cassazione Civ. 06.12.2002 n. 17354).

Non è compreso nel valore della domanda l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise *incidenter tantum*) (Cassazione Lav. 22.06.2004 n. 11623).

b) Cumulo del valore delle domande

Ex art. 10, 2 comma, c.p.c., ai fini della determinazione del valore:

- **si cumulano** le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso convenuto.
- **non si cumulano** tra loro (difettando il requisito dell'identità del soggetto attivo e/o passivo):
 - le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo) (Cassazione civ. 12.10.1998 n. 10081).
 - le domande formulate in atti introduttivi di autonome controversie, poi riunite per connessione (Cassazione Civ. 01.04.2003 n. 4960).
 - la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rientrando nella competenza funzionale del giudice del merito, non si cumula con la domanda principale (Cassazione Civ. 26.01.2004 n. 1322).

c) Gradi successivi al primo

Il valore della controversia ai fini tariffari è determinato dalla **parte della domanda ancora controversa** (impugnazione parziale); e nel caso che la causa prosegua

esclusivamente in punto determinazione delle spese di lite, il valore è dato dal maggior importo preteso o liquidato (Cassazione SS.UU. 11.09.2007 n. 19014).

d) Domanda riconvenzionale

Per i principi richiamati (Cassazione Civ. 20.01.2003 n. 731), la domanda riconvenzionale (non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto) non si cumula con la domanda principale dell'attore al fine di determinare il valore della causa (ma può determinare l'applicazione dello scaglione di valore superiore, se la domanda riconvenzionale autonomamente supera lo scaglione al quale appartiene la domanda principale). Ciò anche in ragione del fatto che la *causa petendi* rimane la medesima.

Poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia comunque il *thema decidendum*, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande al fine della determinazione del valore, ai fini della liquidazione dell'onorario si deve valutare opportunamente l'attività in concreto svolta dall'avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali secondo i criteri generali espressi dall'art. 5 tariffa (Cassazione Civ. 03.07.1991 n. 7275).

e) Casistica:

- **azioni surrogatorie e revocatorie:** valore della ragione di credito;
- **opposizione a sentenza di fallimento:** per giurisprudenza prevalente (Cassazione Civ. 07.12.2000 n. 15545) la causa è di valore indeterminabile, poiché il *petitum* è l'accertamento dello stato di insolvenza, e non già l'ammontare di passività o attività;
- **divisione:** valore della quota (o supplemento di quota) spettante al cliente (a meno non che si controverta sulla consistenza dell'asse: in tale caso il valore è quello dei beni controversi);
- **risarcimento danni:**
 - nei confronti della controparte soccombente la somma liquidata, piuttosto che quella pretesa;
 - nei confronti del cliente la somma richiesta. NB: la congruità del valore (sotto il profilo della palese esorbitanza della somma richiesta) è comunque sindacabile dal COA in sede di opinamento;
- **sfratto:** valore di un'annualità di canone; salvo il caso di opposizione, in cui il valore è dato dal canone dovuto per il periodo controverso;
- **pensione di invalidità:** è assimilabile ad una rendita vitalizia, per cui il valore si determina ex art. 13 c.p.c. (fino a dieci annualità);
- **cause possessorie:** in assenza di una specifica disposizione tariffaria, il valore deve essere individuato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause petitorie relative al diritto il cui contenuto corrisponde al possesso controverso (art. 15 c.p.c.).

5) SEGUE: VALORE DELLA CONTROVERSA - IL VALORE INDETERMINABILE

Il valore si considera indeterminabile, quando non è possibile determinarlo in applicazione del c.p.c.

Ricorrendone i presupposti, peraltro, nei confronti del cliente è possibile fare riferimento al “*valore effettivo della controversia*” ex art. 6 della tariffa.

Quanto agli **onorari**, nelle cause di valore indeterminabile:

- per l'**onorario minimo** si applica lo scaglione €. 25.900/51.700;
- per l'**onorario massimo** si applica lo scaglione €. 51.700/103.300;
- per l'**onorario massimo le cause di particolare importanza** può essere aumentato fino a quello previsto per lo scaglione fino a €. 516.500.

Ovviamente, l'applicazione del massimo deve essere giustificata in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 5 della tariffa.

Quanto ai **diritti**, invece, si applica lo scaglione di valore €. 25.900/51.700, oppure 51.700/103.300, a seconda della rilevanza dell'interesse tutelato.

Ecco casi particolari di applicazione del principio in materie che spesso danno luogo a dubbi interpretativi:

a) Cause di separazione e divorzio giudiziali

Sono di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il **rapporto coniugale** e non le questioni economiche ad esso collegate.

Le questioni relative alla determinazione dell'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale sono funzionali alle decisioni sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile sopra descritti.

In applicazione del principio fissato dall'art. 6 della tariffa, 3° comma, in caso di ingente assegno di mantenimento si potrà adottare come valore convenzionale quello pari a due annualità dell'assegno.

Le **questioni patrimoniali** non costituiscono l'oggetto principale della causa se non sono addirittura inammissibili in sede di separazione e divorzio giudiziale, sicché non è consentito discostarsi da quanto sopra indicato (salva sempre l'applicazione dell'art. 6 della tariffa ove sia necessario resistere a domande di tal genere proposte da controparte).

b) Separazioni consensuali e divorzi congiunti.

Nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti l'attività del difensore si estende legittimamente a risolvere anche problemi patrimoniali (scioglimento comunione) spesso di rilevante entità.

In tali casi è legittimo applicare:

- il cumulo della tariffa stragiudiziale, per l'attività contrattuale svolta al di fuori della sede giurisdizionale e solo funzionalmente collegata ad essa;

- l'applicazione degli onorari previsti per la tariffa giudiziale, eventualmente raddoppiati, (ove occorra, applicando lo scaglione massimo da €. 516.500), per le attribuzioni patrimoniali che trovino attuazione in sede giudiziale.

b) Ammissione al passivo del fallimento

Per gli onorari è applicabile la tabella A – VII, n. 50 a) (prestazioni giudiziali).

Non è applicabile la voce esposta in Tab. D (stragiudiziale) punto 4, perché essa riguarda attività di altra natura (esige continuativa attività di assistenza, implicando una pluralità di posizioni creditorie o debitorie del cliente, con una pluralità di controparti).

Per i diritti è applicabile lo scaglione di valore corrispondente all'importo del credito.

c) Cause relative a beni immobili

Sono altresì da considerarsi di valore indeterminabile le cause relative a beni immobili, anche per rilascio di quelli occupati senza titolo, quando non risulta possibile determinare la rendita catastale (ex art. 15 c.p.c.) o il valore d'uso degli stessi.

6) CAUSE AMMINISTRATIVE

Per quelle concernenti **diritti soggettivi** (diritti pretensivi): si applicano i criteri civilistici di determinazione del valore.

Per quelle concernenti **interessi legittimi** (interessi oppositivi): si considera la tutela derivante in concreto dalla sentenza che definisce la controversia, in applicazione dei seguenti principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza 07.11.2007 n. 5751:

- la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento amministrativo va considerata di valore indeterminabile, in quanto la *causa petendi* è l'illegittimità dell'atto ed il *petitum* il suo annullamento (mentre non ha rilevanza l'indicazione dell'eventuale danno patrimoniale conseguito), ogni volta che i motivi di ricorso attengano esclusivamente a vizi procedurali o di motivazione, e la pronuncia giurisdizionale possa incidere soltanto sulla formale legittimità dell'atto, senza incidere direttamente sugli interessi patrimoniali sottesi (tutelati soltanto indirettamente);
- ove invece l'accoglimento dei motivi di ricorso vincoli l'amministrazione ad operare univocamente nella direzione del ripristino degli interessi patrimoniali lesi, si da incidere direttamente sugli stessi, il valore della controversia è determinato dal valore in concreto degli interessi patrimoniali perseguiti.

Come per le cause civili, in ipotesi di valore indeterminabile, per l'onorario minimo si applica lo scaglione €. 25.900/51.700; per l'onorario massimo lo scaglione da €. 51.700/ 103.300, con possibilità di applicare lo scaglione di valore fino a €. 516.500 (tenuto conto della particolare importanza delle questioni giuridiche trattate, e della rilevanza degli effetti – di qualsiasi natura – conseguiti all'annullamento dell'atto amministrativo o del comportamento dell'Amministrazione).

7) CAUSE INNANZI AL GIUDICE DI PACE

La nuova tariffa precisa espressamente che nelle cause di valore eccedente gli €. 2.600 sono dovuti gli onorari previsti per il corrispondente scaglione di valore. E' introdotta una voce di onorario per la redazione di memorie istruttorie, prima non prevista nel giudizio innanzi al Giudice di Pace.

8) PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

In linea di principio si applica la **tariffa penale**.

Si applica la **tariffa civile** per le prestazioni previste soltanto da tale tariffa (redazione atto di costituzione di p.c.; autentica firma; precisazione conclusioni; redazione nota spese; collazione).

9) TRASFERTA

L'**indennità di trasferta** (da €. 10 a €. 30 per ogni ora o frazione) è dovuta all'avvocato che si trasferisce fuori dal comune nel quale ha il proprio domicilio professionale (non si fa più riferimento alla residenza anagrafica).

L'indennità (oraria) è dovuta fino ad un massimo di otto ore giornaliere.

Oltre all'indennità, all'avvocato spetta (art. 8) il **rimborso delle spese di viaggio e soggiorno** (albergo 4 stelle e vitto), più 10% per spese accessorie. In caso di impiego di veicolo proprio l'indennità chilometrica è calcolata sulla base di un quinto del costo del carburante a litro (oltre alle spese documentate per pedaggi e parcheggi).

Non spetta tale compenso all'avvocato che risiede in comune diverso, per raggiungere il capoluogo sede di Tribunale.

Le spese di trasferta non sono ripetibili dalla parte soccombente.

10) POSSIBILITÀ DI CUMULO DELLA TARIFFA GIUDIZIALE CON QUELLA STRAGIUDIZIALE

La possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora le prestazioni svolte non trovino adeguato compenso nella tariffa giudiziale. Si tenga presente che l'applicazione degli onorari della tariffa giudiziale assorbe i corrispondenti onorari della tariffa stragiudiziale.

11) REVOCA O DISMISSIONE DEL MANDATO

Se il mandato è **revocato** dal cliente, all'avvocato (art. 2237 c.c.) è dovuto il rimborso delle spese ed il compenso per l'attività svolta.

Se l'avvocato **dismette** il mandato, ha diritto a rimborso spese e compenso per l'attività svolta, nei limiti del risultato utile che ne sia derivato al cliente.

12) COMPENSO DEL CODIFENSORE DOMICILIATARIO

L'ordinamento professionale forense conosce le figure del **semplice domiciliatario** (senza alcun mandato defensionale) e quella del **codifensore domiciliatario** (con pieno mandato defensionale).

Al codifensore domiciliatario si applica l'art. 7 della tariffa professionale che sancisce che *“Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata”*. La norma si giustifica col fatto che anche il codifensore domiciliatario, quantunque non titolare del rapporto di clientela, si assume una precisa responsabilità nei confronti della parte assistita per ogni atto che compie.

In applicazione di questo principio all'avvocato non esclusivamente domiciliatario (cioè che svolga anche attività processuale) sono dovuti i **diritti** previsti dalla tabella B.

In particolare sono dovuti i diritti per la redazione degli atti, ove l'avvocato li sottoscriva assumendone la paternità. Per gli atti non sottoscritti ma comunque esaminati sono dovuti i diritti di vacanza.

E' dovuto anche l'**onorario**, quando il corrispondente svolga anche attività difensiva tipica dell'avvocato dominus, ad es.: partecipazione alle udienze; assista all'assunzione di mezzi di prova; rediga personalmente atti difensivi.

Negli ultimi due casi potrà essere chiesto anche l'onorario per l'esame e studio, rendendosi necessaria la corrispondente attività propedeutica al compimento dell'attività richiesta.

Per quanto concerne la **corrispondenza con il dominus**, il procuratore domiciliatario dovrà applicare il diritto e l'onorario unici previsti dalla tariffa giudiziale e non quelli previsti dalla tariffa stragiudiziale.

13) PLURALITÀ DI PARTI, DIFENSORI O CAUSE

Mandato conferito a più avvocati: a ciascuno spetta l'intero compenso, con riferimento all'opera in concreto prestata.

Mandato conferito a studio associato: è recepito il principio già affermato dalla giurisprudenza secondo cui spetta il compenso per un solo avvocato (salva deroga pattuita per iscritto).

Difesa di più parti:

- Più parti aventi stessa posizione processuale: l'onorario unico (ma non i diritti) può essere aumentato (facoltà) del 20% per ogni parte, fino a dieci; e del 5% per ogni ulteriore parte fino a venti. L'aumento può non essere ritenuto dovuto, se si esclude (motivatamente) che l'avvocato abbia svolto un'attività in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti.
- cause riunite: l'aumento si applica dal momento della riunione.
- cause distinte, in cui si difendono più parti aventi la stessa posizione processuale: anche in assenza di provvedimento di riunione, la parcella unica può essere aumentata dal 20% per ogni parte assistita fino a dieci.
- Più parti con posizioni diversificate: per ciascuna posizione spetta l'intero onorario, diminuito del 30%.

- Assistenza di un unico cliente contro più controparti: è recepito il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui l'aumento percentuale del compenso è esteso per analogia anche al caso di difesa di un unico cliente contro più controparti; a condizione che la pluralità di clienti o di controparti comporti un apprezzabile incremento di attività (Cassazione Civ. 15.01.96 n. 257).

2) TARIFFA CIVILE

ONORARI

Alle cause innanzi alla Corte d'Appello sono equiparate, sotto il profilo tariffario, le vertenze innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Per le cause di lavoro, il dimezzamento degli onorari è ora previsto per le cause di valore inferiore a €. 500,00. Alle prestazioni innanzi alla Commissione di Conciliazione presso l'ufficio del lavoro (o uffici analoghi) è applicabile la tariffa stragiudiziale (compensi dimezzati, v. art. 1/4 norme generali Tar. Stragiudiziale).

Studio della controversia: rientra nell'attività di studio della controversia la redazione di un parere scritto sull'opportunità di promuovere il giudizio (es.:impugnazione) che non può, pertanto, essere liquidato separatamente quale prestazione stragiudiziale.

Consultazione con il cliente: l'onorario è previsto dalla tariffa al fine di compensare la concreta attività di consultazione e corrispondenza effettuata dal professionista. Infatti la tariffa prevede l'applicazione dei diritti per consultazioni e corrispondenza una sola volta nel corso della procedura, nonché dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione di causa con fissazione di nuova udienza.

Ispezioni dei luoghi della controversia – Ricerca dei documenti: l'onorario è dovuto solo quando concretamente il professionista compia attività consistente nell'ispezione dei luoghi della controversia. L'onorario per la ricerca dei documenti è dovuto solo per l'attività di carattere intellettuale consistente nell'esame e scelta dei documenti utili forniti dal cliente o comunque reperiti dall'avvocato. L'attività di mera ricerca materiale dei documenti è remunerata da appositi diritti (v. nn. 29,56);

Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii: l'onorario è dovuto per la presenza a ciascuna udienza. Trattandosi di onorario riferito all'assistenza tecnica prestata al cliente nel corso dell'udienza, il compenso non è dovuto per le udienze di semplice rinvio, dove l'attività è ridotta alla mera cognizione del rinvio. L'onorario di assistenza all'udienza si cumula con gli onorari eventualmente dovuti per le ulteriori prestazioni svoltesi nel corso dell'udienza, come l'assistenza ai mezzi di prova o la discussione.

È opportuno notare le differenze con il diritto di partecipazione alle udienze (voce 19, tabella B): il diritto, a differenza dell'onorario, è dovuto anche per le udienze di semplice rinvio ed è, inoltre, commisurato alla durata oraria dell'udienza che è, invece, irrilevante per l'onorario di assistenza.

Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero: l'onorario è dovuto per l'assistenza ad ogni autonomo mezzo di prova nel suo complesso e per ogni udienza.

Secondo Cassazione Civ. 17.08.2004 n. 16065, non è dovuto l'onorario di assistenza ai mezzi di prova per la consulenza tecnica che, essendo uno strumento di ausilio del

giudice per la valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa, non costituisce un mezzo di prova in senso stretto. E' però dovuto il diritto per l'eventuale intervento alle operazioni del consulente tecnico, come previsto dalla voce n. 19 della tabella b, dei diritti.

Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria: la tariffa prevede un autonomo compenso per ciascuna memoria depositata prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche): la tariffa prevede un unico onorario per la redazione della comparsa conclusionale e delle note di replica. Si ritiene dovuto un ulteriore onorario se vengono redatte nuove difese dopo ogni rimessione della causa a decisione, in quanto in tali casi l'avvocato deve rivedere le sue posizioni e rimeditare le difese già svolte.

Scritti difensivi nel procedimento amministrativo: Nel processo amministrativo è stata soppressa la voce "deduzioni di costituzione", ed introdotta la voce "memoria di costituzione", in analogia con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio civile. Per ogni memoria difensiva depositata, poi, è attribuito un autonomo compenso.

Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio: l'onorario è dovuto in tutte le ipotesi di discussione orale della causa, sia in pubblica udienza che in camera di consiglio. Va rammentato che la discussione orale è la regola nel rito del lavoro e delle locazioni, mentre è, ormai, l'eccezione nel rito ordinario ove occorre la richiesta di parte (art. 275, comma 3°, c.p.c.) o l'ordine del giudice monocratico di procedere a trattazione orale, al fine di assumere la decisione nei modi previsti dall'art. 281 - *sexies* c.p.c. Per i procedimenti innanzi al giudice di pace, si ricorda, inoltre, che l'art. 321 c.p.c. consente al giudice, qualora ritenga il giudizio maturo per la decisione, di invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale: l'onorario per l'opera prestata per la conciliazione è solo prevista in sede giudiziale. Per la corrispondente attività svolta stragiudizialmente è applicabile la relativa tariffa.

Procedimenti cautelari e procedimenti speciali. Secondo l'ordinamento processuale quello cautelare non è procedimento autonomo, ma costituisce una fase del procedimento di merito (è prevista una prima fase a cognizione sommaria, destinata a concludersi con ordinanza reclamabile; ed una seconda fase a cognizione piena, destinata a concludersi con sentenza impugnabile). Il procedimento cautelare non rientra tra quei "procedimenti speciali" ai quali applicare l'onorario unico previsto dalla Tab. A - par. VII): detto onorario, infatti, è previsto soltanto per la fase non contenziosa di tali procedimenti (procedimento per ingiunzione, intimazione di sfratto), che si esaurisce senza che siano sorte contestazioni (ove sorgano controversie da sottoporre alla decisione del giudice, si applicano gli onorari previsti per il processo ordinario). Tuttavia, poiché quello cautelare non è un procedimento (o grado di giudizio) autonomo, non è ammessa la duplicazione per la fase cautelare alla quale segua la fase contenziosa, di onorari relativi alla medesima ed unitaria attività defensionale quale lo "studio della controversia", le "consultazioni con il cliente", la "ricerca dei documenti", che andrebbero a cumularsi con le medesime voci di onorario dovute anche per la fase di merito del medesimo giudizio (ciò comporterebbe un'indebita duplicazione di compensi). Se ne può peraltro tenere conto per graduare gli onorari tra il minimo e il massimo ai sensi dell'art. 5 della tariffa.

Controversie di valore superiore a €. 5.164.600,00. Ogni singolo onorario è calcolato moltiplicando il valore della controversia per un coefficiente determinato. Tuttavia il compenso complessivo non può superare il 3% del valore della controversia.

DIRITTI

Sono state eliminate alcune voci superate dal nuovo rito civile (nn. 33, 41 e 46: bollo docc., assegnazione della causa a sentenza, richiesta copia in forma esecutiva), e sono state introdotte alcune nuove voci di diritti:

- versamento del contributo unificato;
- esame di ogni scritto difensivo della controparte (la precedente tariffa prevedeva un unico diritto per l'esame del complesso degli scritti difensivi avversari);
- assistenza alla conciliazione (solo in sede giudiziale);
- redazione della nota spese giudiziale (è precisato che deve trattarsi della nota spese depositata in giudizio, come già affermato dalla giurisprudenza);
- registrazione di atti, compresa ogni attività inerente (la precisazione riduce le occasioni per esigere il diritto: accesso all'ufficio per liquidazione dell'imposta, accesso alla banca per il pagamento, deposito della ricevuta all'ufficio del registro).

Posizione e archivio: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio. E' dovuto nuovamente dopo ogni sentenza non definitiva, dopo la sentenza definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di nuova udienza.

Disamina: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio. E' dovuto nuovamente dopo ogni sentenza non definitiva, dopo la sentenza definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di nuova udienza.

Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Per la rinnovazione o riassunzione della domanda: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Per la chiamata di un terzo in causa: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Per l'autentica di ogni firma: il diritto è dovuto per ogni firma autenticata.

Per esame del procura notarile: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Per il versamento del contributo unificato: il diritto è dovuto solo per il versamento del contributo unificato.

Per l'iscrizione della causa a ruolo: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Per la costituzione in giudizio: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o di ogni ordinanza: il diritto è dovuto per l'esame di ogni memoria depositata dalla controparte e per l'esame di deduzione a verbale della controparte (escluse le deduzioni congiunte e quelle di semplici rinvii previsti dal codice).

Per l'esame della documentazione prodotta dalla controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o di ogni ordinanza: il diritto è dovuto ogni volta che il

c.p.c. prevede la possibilità di produrre la documentazione nel corso del procedimento (non è dovuto per ogni documento prodotto dalla controparte).

Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno: il diritto è dovuto per la redazione di ogni memoria depositata o per ogni deduzione istruttoria e di merito a verbale effettuate in udienza.

Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al Giudice o al Collegio: il diritto non spetta per l'istanza di rinvio meramente dilatorio. Per ogni altra istanza a verbale spetta il diritto.

Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza: sono esclusi provvedimenti di mero rinvio su istanza delle parti.

Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge: il diritto è dovuto per ogni dichiarazione resa dall'avvocato nei casi previsti dalla legge (es. dichiarazione di nomina nella vendita per persona da nominare, dichiarazione di rinuncia al mandato, dichiarazione di morte o di intervenuto fallimento, indicazione del CTP).

Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice: è dovuto un solo diritto per la fascicolazione di atti e documenti. E' dovuto un nuovo diritto anche dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale e riassunzione.

Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico per ogni ora o frazione di ora: il diritto è dovuto per l'assistenza all'udienza anche se si tratta di un mero rinvio.

Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al Giudice o al Collegio, per ogni ora o frazione di ora: il diritto è dovuto qualora si assista la parte comparsa in udienza avanti al Giudice (es. interrogatorio ex art. 183 c.p.c., comparizione per il tentativo di conciliazione) quando ciò è disposto dallo stesso.

Per le consultazioni con il cliente; Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del procedimento e non per ogni consultazione o comunicazione scritta. Infatti il termine utilizzato nella tariffa "consultazioni" e "corrispondenza" si riferiscono al complesso di attività e non a ciascuna di esse. Le comunicazioni telefoniche sono consultazioni. Per il richiamo del n. 74 Tab. B della tariffa, il diritto in esame è dovuto anche nel procedimento esecutivo. Inoltre va rilevato che la tariffa approvata con DM 08.04.2004 n. 127 non dichiara più espressamente dovuti i diritti in esame dopo la sentenza parziale (ecc.); tanto che il CNF con parere 06.06.2005 ha ritenuto detti diritti dovuti una tantum per l'intero grado di giudizio. All'avvocato domiciliatario sono dovuti i diritti per consultazioni e corrispondenza con il dominus (che è il cliente) (parere CNF 06.06.2005). L'effettiva prestazione dell'attività professionale di "consultazioni e corrispondenza" è assistita da presunzione *iuris tantum* (non occorre quindi l'espressa prova dell'espletamento dell'attività, purché essa sia ragionevolmente desumibile dal complesso dell'attività esposta).

Per la notificazione di ogni atto: il diritto è dovuto per la notifica di ogni atto. Se la notificazione deve effettuarsi a più di una persona il diritto è maggiorato per ogni persona in più. Se più atti vengono congiuntamente notificati (es.: notifica del precetto pedissequo al titolo esecutivo) spetta un solo diritto per l'unica richiesta di notifica.

Per l'esame di ogni relata di notifica: il diritto è dovuto per l'esame di ogni singola relata di notifica.

Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta in giudizio: il diritto è dovuto una sola volta e solo nel caso in cui la conciliazione si sia concretamente realizzata. Il diritto è stato introdotto con la vigente tariffa. Se la conciliazione viene formalizzata in sede stragiudiziale, e la causa viene semplicemente abbandonata (o per rinuncia agli atti, o per mancata comparizione delle parti) è dovuto l'onorario previsto dalla tariffa stragiudiziale.

Per l'intimazione dei testimoni: il diritto è dovuto per ogni atto di intimazione teste a prescindere dal numero dei testi citati.

Per la designazione del consulente tecnico: il diritto è dovuto solo quando si designa il consulente con istanza dimessa fuori udienza (per la nomina fatta in udienza si applica il diritto per le dichiarazioni nei casi di legge).

Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza: il diritto è dovuto per ogni ora o frazione d'ora e qualora vi siano più udienza per ognuna di esse.

Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai: il diritto è dovuto per ciascun documento richiesto.

Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata): il diritto è dovuto per ogni copia rilasciata, anche se la richiesta è unica.

Per ogni deposito di atti o documenti: il diritto è dovuto ogni volta che il professionista provveda a depositare nel fascicolo in cancelleria e in udienza atti giudiziari e documenti inerenti la controversia in corso.

Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria: il diritto è dovuto solo qualora si provveda al ritiro del fascicolo direttamente dalla cancelleria e non quando avviene in udienza.

Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente: il diritto è dovuto per l'attività di registrazione dell'atto, nonché per tutte quelle altre attività necessarie per liquidazione dell'imposta dovuta.

Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella Gazzetta Ufficiale o in altre stampe periodiche: il diritto è dovuto ogni qualvolta la legge richieda la pubblicità legale di un atto e si provveda in tal senso. Il diritto è dovuto per ogni pubblicazione.

Per la redazione della nota spese giudiziale: il diritto non è previsto per la nota presentata al cliente o per il conteggio delle spese eventualmente intimate nel precetto.

Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto: il diritto compensa l'onere dei singoli accessi agli uffici, anche quando siano necessari per l'espletamento di altre prestazioni, purché, in tal caso, non siano già implicitamente o esplicitamente previsti e remunerati dalla voce che contempla la più specifica prestazione. Il diritto non è dovuto, quindi, per le voci che già di per sé implicano l'accesso all'ufficio (es.: richieste di notificazioni, depositi in cancelleria, ecc.) o che espressamente retribuiscono tutte le attività necessarie allo scopo (es.: registrazione della sentenza). E' dovuto, invece, quando, sia pure per (dis)organizzazione interna dell'ufficio, si renda necessario un successivo accesso per il compimento della prestazione. Il compenso è inoltre dovuto per il ritiro di ogni atto, compreso il ritiro degli atti notificati. In relazione a questi ultimi, infatti, si rammenta che, a partire dal d.m. n. 585 del 1994, l'esame della relata di notifica non comprende più il ritiro dell'atto notificato per il quale è, pertanto, dovuto il suo specifico diritto. Gli accessi agli

uffici, infine, devono essere strettamente attinenti e necessari alle attività processuali, per cui il diritto non è dovuto nel caso di accesso alle poste per l'invio delle raccomandate o in altre ipotesi simili.

Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili e aeromobili: per gli atti di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario si applica la distinta voce n. 47 che prevede, peraltro, compensi esattamente identici a quelli della voce in commento. Non è previsto un diritto nel caso di pignoramento mobiliare presso il debitore (art. 518 c.p.c.), perché l'atto è eseguito e verbalizzato dall'ufficiale giudiziario a richiesta della parte.

Per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio: il diritto è dovuto per ogni tentativo di esecuzione o rilascio.

Per ottenere la pubblicità di avvisi: il diritto è dovuto ogni qualvolta che si richiede la pubblicità degli avvisi di vendita forzata immobiliare e mobiliare sia nel processo di esecuzione sia nelle cause di divisione giudiziale. Il diritto è dovuto per ogni richiesta di pubblicità degli avvisi se pubblicata su più giornali.

Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi del creditore precedente e di quelli intervenuti nel processo: il diritto è dovuto per l'esame dell'atto di pignoramento oltre al relativo titolo esecutivo e per ogni atto di intervento dei creditori nella procedura esecutiva.

Per il deposito di somme: il diritto è dovuto ogni volta che si provvede a depositare una somma di danaro nel procedimento di esecuzione (istanza di conversione, pagamento del debito avanti al Giudice dell'Esecuzione, deposito di domanda di partecipazione ad un incanto e deposito di offerta d'acquisto per un bene pignorato).

Per la dichiarazione nella procedura d'incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali: il diritto è dovuto dopo la dichiarazione di nomina effettuata dall'avvocato avanti al Giudice dell'Esecuzione, il Cancelliere o il professionista delegato per la vendita.

Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare: il diritto è commisurato al valore dell'offerta e prescinde, nel caso di offerta effettuata per conto del creditore istante, dall'ammontare del credito.

Per l'offerta d'acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria: il diritto è commisurato al valore dell'offerta e prescinde, nel caso di offerta effettuata per conto del creditore istante, dall'ammontare del credito.

Per concorrere alla distribuzione del prezzo: il diritto è dovuto quando si esamina l'ordinanza di fissazione dell'udienza di distribuzione della somma ricavata.

Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dall'esecuzione: il diritto è dovuto solo quando una delle parti interessata nella procedura provveda alla redazione del progetto di distribuzione della somma ricavata.

Le vacanze: il diritto per la vacanza è dovuto esclusivamente per le voci che lo prevedono, ad esempio: assistenza all'esecuzione per consegna e rilascio (n. 51); ispezioni ipotecarie e catastali (n. 55, 57 e 58); Gli atti e i verbali in relazione ai quali è richiesto il compenso per vacanza debbono indicare l'ora di apertura e di chiusura; altrimenti è dovuto una sola vacanza. Attenzione non sono ammesse più di quattro vacanze per la stessa causa in un giorno. Non è dovuto il diritto di vacanza per la partecipazione all'attività di udienza.

Domiciliazione: il diritto è dovuto all'avvocato al quale è stato conferito esclusivamente l'incarico di domiciliatario. In caso di mandato congiunto il diritto di domiciliazione è cumulabile con gli altri diritti e gli onorari.

Indennità di trasferta: L'indennità di trasferta è dovuta all'avvocato che si trasferisce fuori dal proprio domicilio professionale. Il professionista può richiedere l'indennità oraria solo per un massimo di 8 ore giornaliere. Oltre all'indennità è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno oltre il 10% per spese forfettarie. Per l'uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese chilometrico pari a un quinto del costo/litro per carburante + pedaggi e parcheggi. L'indennità non è dovuta al professionista che ha il proprio domicilio professionale nell'ambito della circoscrizione del Tribunale per l'attività da svolgere all'interno del circondario, esclusa l'attività del Giudice di Pace. Le indennità di trasferta non potranno essere in ogni caso richieste alla parte soccombente.

Diritti di collazione degli scritti: il diritto compensa l'onere di confrontare, al fine di verificarne la conformità, gli originali e le copie degli atti. La verifica della conformità è compensata solo per le prime copie. Il diritto è commisurato ad ogni foglio di quattro pagine o frazione di esso ed è più elevato nel caso di impiego della stampa in luogo della dattilografia. Non va confuso con la collazione il rimborso delle spese di scritturazione, che è commisurato non a foglio, ma a pagina o frazione di pagina.

AVVERTENZE IN MATERIA CIVILE

Pluralità di difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato. Se l'incarico è conferito ad un'associazione professionale è legittimo richiedere il compenso spettante ad un solo professionista.

Pluralità di parti

Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. Attenzione l'aumento è previsto solo per gli onorari e non per i diritti. La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di parti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cassazione Civ. 15.1.1996 n. 257).

Cause Riunite

La tariffa prevede che l'aumento di cui sopra si applica al momento del provvedimento di riunione (Cassazione Civ. 6.12.2002 n. 17354).

Cause Distinte

La tariffa prevede che nel procedimento civile nel quale si difendono più parti aventi la stessa posizione processuale, anche in assenza di un provvedimento processuale di riunione, la parcella unica può essere aumentata del 20% per ogni parte assistita fino ad un massimo di 10. La tariffa invece stabilisce che qualora nella medesima causa il legale difende più parti con posizioni diversificate al professionista spetta l'intero onorario per ciascuno diminuito del 30%.

Assistenza unico cliente contro più controparti

La tariffa, che recepisce un orientamento giurisprudenziale, stabilisce anche in questo caso l'aumento degli onorari di cui sopra: l'onorario unico può essere aumentato del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di controparti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cassazione Civ. 15.1.1996 n. 257).

Il rimborso forfettario spese generali (12,5%, ex art. 12 DM 08.04.2004 n. 127) nelle spese liquidate in giudizi.

E' prevalsa l'opinione secondo la quale (come le spese di lite) il rimborso spese forfettario è dovuto e può essere liquidato dal giudice indipendentemente da espressa domanda.

Con sentenza 02.07.2003 n. 10416 la S.C. ha affermato: "Ai sensi dell'art. 15 della tariffa forense (d.m. 05.10.94 n. 585) spetta all'avvocato il rimborso spese generali nella misura del 10% degli importi liquidati a titolo di onorario e di diritti procuratori. Poiché si tratta di credito che consegue per legge e del quale la misura è determinata per legge, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori (rimborso IVA, contributo CPA ecc.), che ugualmente la legge impone e quantifica".

Secondo tale orientamento, quindi, il rimborso spese forfettario può essere aggiunto all'importo liquidato dal giudice per diritti ed onorari, indipendentemente dalla menzione in dispositivo.

Sembra, invece, arbitrario l'aumento del 12,5% nel caso in cui il giudicante abbia liquidato un importo globale a titolo di spese di lite, senza distinzione tra spese, diritti ed onorari. In tale ipotesi, infatti, la globalità della liquidazione dovrebbe intendersi come comprensiva anche del rimborso spese forfettario.

Ritiro atti.

E' previsto il diritto per il ritiro del proprio fascicolo.

L'attività dell'avvocato che ritira una memoria avversaria è compensata dal diritto di "accesso agli uffici" (n. 45, cui è stata aggiunta, nell'ultima stesura della tariffa, la dizione "comunque per il ritiro di ogni atto"), previsto – appunto – quando l'attività svolta nell'occasione non sia già altrimenti compensata.

Nelle precedenti edizioni della tariffa (v. DM 24.11.90 n. 392) era previsto un unico diritto (n. 21) per il “ritiro di ogni atto notificato e la disamina”.

Già il DM 05.10.94 n. 585, invece, aveva previsto al n. 23 il diritto per “esame di ogni relata di notifica”, ed al n. 45, come già rilevato, un autonomo diritto di accesso per il ritiro dell’atto. Tale disciplina è confermata dal DM n. 127/2004.

3) TARIFFA PENALE.

La tariffa è stata adeguata all’evoluzione del rito penale, con ampliamento del numero delle voci (es.: indagini difensive), corrispondenti alla complessità dell’attività defensionale, nell’articolazione delle competenze.

Sono così previste nuove colonne, corrispondenti alle attività innanzi al Giudice di Pace, G.I.P., G.U.P., Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Magistrato di sorveglianza, Tribunale di sorveglianza, Corte d’Appello, Corte d’Assise d’Appello, Magistrature Superiori. Per la redazione della parcella si deve fare riferimento alle singole prestazioni per le quali la tariffa prevede e quantifica un compenso.

Nella determinazione dell’onorario si deve tenere conto:

- della natura, gravità e complessità della causa;
- del numero e dell’importanza delle questioni trattate;
- della durata del processo e del pregio dell’opera prestata;
- del numero degli avvocati che hanno condiviso la responsabilità della difesa;
- dell’esito, anche riferito alle conseguenze civili;
- delle condizioni finanziarie del cliente.

Per le cause che richiedono particolare impegno

- per la complessità dei fatti;
- o per la complessità delle questioni giuridiche trattate;

L’onorario può essere aumentato fino al quadruplo del massimo tabellare.

1) Parte civile

Alle prestazioni del difensore della parte civile nel processo penale si applica la tariffa penale.

Si applica la tariffa civile per le prestazioni previste soltanto da tale tariffa (redazione atto di costituzione di p.c.; autentica firma; precisazione conclusioni; redazione nota spese; collazione).

2) Compenso per “esame e studio”

Detto compenso è dovuto:

- in occasione della prima sessione;
- prima della partecipazione od assistenza ad atti nella fase delle indagini preliminari;
- in occasione della partecipazione ad atti o attività per cui sia prevista l’assistenza del difensore;
- prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;

- dopo la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;
- all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie;
- all'atto della redazione di impugnazione, od opposizione a decreto penale;
- all'atto della costituzione di parte civile, o intervento del responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3) Indennità di “accesso agli uffici” e di “attesa”

L'accesso agli uffici è compensato se strettamente connesso ad attività processuale, in analogia con la previsione della tariffa civile di un apposito “diritto” per il compimento di attività formali (es. deposito di atti, richiesta di copie, e simili). Non è prevista la cumulabilità di tale compenso con il compenso espressamente previsto per il compimento di determinate attività (ad es. non è cumulabile il compenso per l'assistenza all'udienza, con l'indennità di accesso agli uffici).

4) Redazione di istanze

Il compenso appare riferito alla corrispondente attività processuale difensiva.

Non pare quindi dovuto un compenso per la “redazione dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore”, che esula da tale attività.

5) Onorario per la partecipazione all'udienza.

Vigente la precedente tariffa (DM 05.10.94 n. 585), si era distinto il compenso (ragguagliato a ora) per la “partecipazione ed assistenza ad atti o attività” istruttorie, compiuti dalla P.G., dal PM o dal Giudice, “anche se disposte al dibattimento” (Tab. P, n. 4) dal compenso per la “partecipazione e la discussione orale alle udienze” (camera di consiglio o dibattimentali) (Tab. P n. 5), la cui misura prescindeva dall'orario. Cassazione 29.11.2001 n. 3316 aveva chiarito che l'onorario previsto al n. 4 era applicabile alla partecipazione alle udienze di sola trattazione; mentre l'onorario previsto al n. 5 era applicabile alla partecipazione alle udienze nelle quali fossero assunte conclusioni.

L'attuale tariffa articola meglio la struttura dell'onorario del difensore per la partecipazione alle udienze (dibattimentali o in camera di consiglio):

- a) prevede un compenso-base per la semplice partecipazione (anche per un mero rinvio);
- b) prevede un compenso per l'attività difensiva svolta (eccezioni, istanze, richieste di prova, esami o controesami, perizie, assistenza alle discussioni di altre parti, ecc.);
- c) prevede infine un autonomo compenso per la discussione.

Le voci sopra elencate sono cumulabili (trattandosi di attività distinte).

6) Scritti difensivi

È meglio specificato il contenuto di ogni atto, ed il conseguente impegno, al fine della determinazione dell'equo compenso:

- esposti, denunce, querele;

- istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi;
- liste testi e simili;
- citazioni e notifiche;
- impugnazioni;
- memorie;
- pareri che esauriscono l'attività.

7) L'indennità di accesso e attesa

L'indennità di **accesso** al carcere, agli uffici o ai luoghi dei fatti, e l'indennità di **attesa**, non possono superare un massimo di dieci ore giornaliere.

8) L'onorario del praticante

È dimidiato.

9) Indennità di trasferta.

All'avvocato che si trasferisce fuori del proprio domicilio professionale spetta – oltre alle spese di viaggio e soggiorno (vitto e albergo “4 stelle”, aumentate del 10%), l'indennità di trasferta, da € 10 a € 30 per ogni ora, con un massimo di otto ore giornaliere. Per uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese chilometrico pari a un quinto del costo/litro del carburante + pedaggi e parcheggi. Non spetta tale compenso all'avvocato che risiede in altro comune del circondario, per raggiungere il capoluogo sede di Tribunale.

AVVERTENZE IN MATERIA PENALE

L'indennità di trasferta

È dovuta al professionista solo qualora si rechi al di fuori del proprio domicilio professionale. Spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, l'indennità da € 10 a € 30 per ogni ora, con un massimo di otto ore giornaliere. Per l'uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese chilometrico pari a un quinto del costo/litro per carburante + pedaggi e parcheggi. Tale compenso non spetta al professionista che si deve recare nel capoluogo sede di Tribunale.

Pluralità di difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato. Se l'incarico è conferito ad un'associazione professionale è legittimo richiedere il compenso spettante ad un solo professionista.

Pluralità di parti

Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario può essere aumentato del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di parti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cassazione Civ. 15.1.1996 n. 257)

La tariffa prevede che nel procedimento penale nel quale l'avvocato difende più imputati aventi posizioni diversificate al professionista spetta l'intero onorario per ciascun imputato diminuito del 20%.

Assistenza unico cliente contro più controparti

La tariffa, che recepisce un orientamento giurisprudenziale, stabilisce anche in questo caso l'aumento degli onorari di cui sopra: l'onorario unico può essere aumentato del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di controparti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cassazione Civ. 15.1.1996 n. 257)

Inoltre si precisa che è dovuto l'onorario per "Nomina a Difensore " solo se la procura è redatta dal difensore e dallo stesso autenticato.

Non è dovuto il diritto di collazione. Invece è legittima la richiesta del diritto di Posizione e archivio.

Rimborso spese vive

Oltre agli onorari e al rimborso forfettario al professionista spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi etc.).

Incarico non portato a termine

Se il procedimento **non è portato a termine** per qualsiasi motivo, o sopravvengono cause estintive del reato, o vi è stata revoca o dismissione del mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al compenso per l'opera svolta, computandosi anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data della cessazione dell'incarico, avuto riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

4) TARIFFA STRAGIUDIZIALE

Prestazioni di consulenza

I pareri, anche scritti, sull'opportunità di agire o resistere in giudizio trovano compenso negli onorari giudiziari di studio della controversia e consultazioni col cliente, nel caso di successivo incarico per la difesa giudiziale (v. Cassazione Civ. 17 maggio 1991, n. 5579).

Nella voce "consultazioni orali che esauriscono la pratica" è inserito il riferimento alle "consultazioni telematiche".

Prestazioni di assistenza

La redazione degli atti menzionati nella voce dà luogo all'onorario in commento quando non è inerente o prodromica a un più ampio incarico giudiziale; altrimenti, si applicano gli specifici onorari della tariffa giudiziale civile o della tariffa penale.

La prestazione in commento è quella tipica stragiudiziale di assistenza alle attività negoziali del cliente. L'onorario è distintamente dovuto sia per la sola redazione degli atti menzionati che per la sola assistenza alla loro stipula. Se l'incarico è stato, però, comprensivo della redazione e della successiva assistenza alla stipula, l'onorario è dovuto una sola volta ed è comprensivo di entrambe le attività (Cassazione Civ. 3.04.2007, n. 8328).

Per la redazione di contratti, statuti, regolamenti ecc., l'onorario è determinato a scaglioni di valore (sul maggior valore si applicano via via le aliquote successive).

Per i contratti di locazione l'onorario è ridotto alla metà.

Ai fini del calcolo degli onorari dovuti per la redazione dei contratti di locazione, è opportuno rammentare che il loro valore è dato dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la durata della locazione senza tener conto dei ricorsi.

Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc., per ogni assistenza

L'onorario è riferito all'assistenza prestata all'attività deliberativa di gruppi spontaneamente organizzati o giuridicamente previsti, come le assemblee di condominio. Il compenso prescinde dalla durata temporale di ciascuna assistenza.

Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successione, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigono continuativa attività di consulenza

Le prestazioni in commento presuppongono una continuativa attività di assistenza e consulenza in ordine a una pluralità di pratiche e protratta per un apprezzabile lasso di tempo, in difetto della quale si applicano gli onorari delle singole prestazioni previste al punto 2 della tabella (v. Cassazione Civ. 8.08.1990, n. 7994).

Il valore della pratica è determinato dall'importo del passivo del cliente debitore.

Assistenza in procedure arbitrali irrituali

Sono dovuti gli stessi diritti e onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (v. art. 10 tariffe (6) civile).

Per le prestazioni di gestione amministrativa

Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 delle norme generali sulla base delle entrate lorde: la prestazione si riferisce alle amministrazioni di beni, aziende, patrimoni, ecc, assunte in adempimento di incarichi sia giudiziari che convenzionali. Si evidenzia che il secondo comma dello stesso articolo precisa che: "Ove

l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte".

Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti

Nella tabella della tariffa stragiudiziale, l'esposizione degli importi degli onorari dovuti per le prestazioni in argomento è sostituita dalla seguente nota: "*I diritti e gli onorari della tariffa giudiziaria civile*", per cui la voce si risolve nel mero rinvio ai corrispondenti diritti previsti nell'elenco della tabella B.

Arbitro unico

All'avvocato, quale arbitro unico, è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate, l'onorario esposto negli scaglioni di valore della controversia.

Collegio arbitrale

Al collegio arbitrale, composto da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario: al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno.

Onorario a tempo

La disposizione in aumento differisce da quanto disciplinato dall'art. 2233 c.c. che determina il compenso per la prestazione professionale secondo le tariffe o gli usi, solo se non è stato altrimenti convenuto tra le parti. Ne consegue che nulla vieta all'avvocato e al cliente di pattuire liberamente tra loro qualsiasi compenso professionale, commisurandolo all'impegno orario che risulterà necessario per l'espletamento dell'incarico, e ciò anche nel caso di patrocinio giudiziale civile o penale o per prestazioni stragiudiziali diverse da quelle menzionate dalla disposizione tariffaria in commento. Quest'ultima, infatti, quale norma di natura regolamentare, non può dettare una disciplina contraria alle disposizioni di legge (art. 4 delle preleggi) e non può, quindi, limitare l'autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 2233 c.c. L'unico limite che questo articolo pone alle parti è, infatti, quello della forma scritta dell'accordo, ma solo nel caso che la pattuizione comporti una deroga ai minimi tariffari.

AVVERTENZE IN MATERIA STRAGIUDIZIALE

E' precisato espressamente che i compensi per le prestazioni di **consulenza** [paragrafo n. 1: consultazioni e pareri (orali o scritti)] e quelli per le prestazioni di **assistenza** [paragrafo n. 2: studio della pratica e trattazione di un affare o gestione di una controversia] sono ora cumulabili.

Come già nella precedente tariffa, i compensi per le prestazioni di **assistenza** non sono invece cumulabili con i compensi previsti dai **paragrafi 4** (assistenza in procedure concorsuali...) e **6** (gestioni amministrative...).

Per quanto concerne le prestazioni stragiudiziali in **materia di lavoro** gli onorari sono ridotti alla metà.

In caso di **pluralità di difensori** incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Se l'incarico professionale è conferito ad una associazione di avvocati il compenso spetta ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più associati, salva la possibilità di espressa deroga pattuita per iscritto.